



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Raffaele Lener.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto presso la propria abitazione un contratto di finanziamento per l'acquisto di un apparecchio per la purificazione dell'acqua. A seguito dell'installazione rilevava però gravi difetti dell'apparecchio, comunicando in seguito (con mail) al fornitore e al finanziatore il "recesso per grave disservizio e [l']annullamento del contratto finanziamento". Nella stessa comunicazione annunciava che non avrebbe eseguito i pagamenti se non a fronte dell'installazione e del perfetto funzionamento dell'impianto.

L'intermediario replicava tuttavia che il contratto di finanziamento era autonomo rispetto al negozio con il fornitore, e invitava pertanto il cliente a rivolgersi a quest'ultimo per i problemi inerenti il funzionamento del bene.



Il ricorrente presentava un nuovo reclamo, inoltrato tramite associazione dei consumatori, con cui contestava la nullità del contratto di finanziamento per motivi formali, in quanto la copia rilasciatagli (e il documento di sintesi) avrebbero ommesso di indicare elementi essenziali (ex art. 124 TUB), quali il TAN, il TAEG e la descrizione analitica dei beni e servizi. Secondo l'istante, tali elementi, pur se indicati nella copia in possesso della finanziaria, trattandosi di contratto stipulato su carta ricalcante, sarebbero stati inseriti dal venditore unilateralmente e successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente domanda pertanto al Collegio: i) che sia dichiarata la nullità del contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 117 e 124 del TUB, e conseguentemente ii) che sia ordinato all'intermediario di procedere alla cancellazione della segnalazione, eventualmente effettuata, del suo nominativo nei sistemi di informazione creditizia, iii) con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per tale illegittima segnalazione, quantificabile in € 2.000,00.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso, invocando la totale autonomia del contratto di finanziamento rispetto al negozio stipulato con il fornitore. A tal riguardo, invoca, in primo luogo, il disposto dell'art. 42 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), in vigore all'epoca dei fatti, che riconosce al consumatore il "diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore". Secondo l'intermediario, non sussistendo un tale rapporto di esclusiva, il cliente non avrebbe alcun diritto di opporre all'intermediario eccezioni fondate sul contratto di acquisto del bene. Nella specie, inoltre, lo stesso contratto di finanziamento escluderebbe espressamente qualsivoglia collegamento con il negozio stipulato con il fornitore, disponendo, da un lato, che l'intermediario "è estraneo ai rapporti tra il cliente e gli esercizi convenzionati per merci e/o servizi forniti" ed è irresponsabile per le prestazioni dei suddetti convenzionati, e dall'altro che "eventuali controversie tra il cliente ed il convenzionato non escludono né sospendono l'obbligo di corrispondere le rate e/o i rimborsi convenuti".

Quanto all'eccezione di nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG, del TAN e del bene/servizio, l'intermediario contesta l'affermazione del ricorrente



secondo cui “trattandosi di contratto stipulato su carta ricalcante” tali indicazioni sarebbero state apposte successivamente alla sottoscrizione del contratto e unilateralmente da parte dell’intermediario. Ciò in quanto, in senso opposto, la documentazione contrattuale agli atti dell’intermediario indica tanto l’oggetto del finanziamento quanto il TAEG e il TAN, e tale documentazione corrisponde, sino a prova contraria, a quella presentata all’atto della stipula e sottoscritta dal ricorrente.

Con riferimento alla segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, la stessa sarebbe pertanto legittima, in quanto effettuata in presenza di una perdurante situazione di insolvenza del ricorrente: pur essendo il contratto perfettamente valido, infatti, l’istante non ha corrisposto alcuna delle rate previste dal piano di rimborso. L’intermediario contesta perciò anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittima segnalazione, quantificati in € 2.000, in quanto non sorretta da alcuna idonea motivazione.

Diritto

Con riferimento alla vertenza in esame, il Collegio ritiene di dover procedere ad una riqualificazione della domanda avanzata dal ricorrente, avendo riguardo al risultato e agli scopi sostanzialmente perseguiti da quest’ultimo.

In particolare, da un esame della documentazione allegata, emerge come l’istante, pur invocando nel ricorso la nullità del contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario, abbia tuttavia in precedenza comunicato a quest’ultimo (oltre che al fornitore) la propria volontà di recedere dal contratto di acquisto del bene, senza che tale circostanza sia stata oggetto di contestazione alcuna.

Al riguardo, occorre osservare come, secondo quanto generalmente riconosciuto, spetta al giudice interpretare la domanda, individuando, sulla base delle allegazioni e delle affermazioni dell’istante, il contenuto sostanziale della stessa e il risultato in concreto avuto di mira dalla parte. Il generale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) non osta dunque a che il Collegio, senza essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dall’istante, valuti discrezionalmente il contenuto effettivo del ricorso, avendo riguardo anche al suindicato recesso dal contratto di acquisto del bene e agli eventuali effetti dello stesso sul collegato contratto di finanziamento.



In particolare, nel caso in esame, il Collegio ritiene pertanto necessario considerare siffatto recesso del ricorrente e conseguentemente verificare se, per effetto di tale recesso, il contratto di finanziamento possa ritenersi risolto.

Preliminarmente, giova osservare come il recesso in considerazione risulti valido ed efficace, essendo stato tempestivamente esercitato dal ricorrente, che lo ha comunicato via mail (al fornitore e) all'intermediario entro il termine previsto dalla legge (dieci giorni lavorativi "dalla data di ricevimento della merce..": v. artt. 64 e 65 del Codice del Consumo). Quanto alla modalità di comunicazione, se è vero che il citato art. 64 richiede che essa avvenga tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica confermato mediante raccomandata, tali requisiti formali non appaiono però condizionanti l'efficacia del recesso. Come osservato dalla Corte di Giustizia CE (sent. 22 aprile 1999), la notificazione del recesso non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo questo avvenire anche per fatti concludenti. D'altro canto, anche secondo l'opinione espressa della dottrina nazionale l'invio della raccomandata risulta prescritto a soli fini probatori.

Quanto agli effetti del recesso dal contratto di acquisto del bene sul contratto di finanziamento, il Collegio non condivide le allegazioni dell'intermediario, secondo cui sarebbe da escludere qualsivoglia collegamento giuridicamente rilevante tra i due contratti per la mancanza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore, e in quanto lo stesso contratto di finanziamento sancisce espressamente l'autonomia dei due negozi.

In tema di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore, l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore era in effetti richiesta come condizione perché il consumatore potesse opporre al primo l'inadempimento del secondo dalla Direttiva sul credito al consumo (Direttiva 22 dicembre 1986, 87/102/CEE), trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 42 del Codice del consumo. Tale disciplina è stata tuttavia abrogata dalla successiva Direttiva 2008/48/CE, che il legislatore nazionale ha attuato introducendo, con d.lgs. 13 agosto 2010 n.141, il nuovo art. 125-quinquies nel TUB. Tale disposizione espressamente esclude la necessità di un rapporto di esclusiva tra fornitore e creditore, prevedendo che "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla



risoluzione del contratto di credito se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile". D'altro canto, con riferimento alla predetta clausola di esclusiva, la stessa Corte di Giustizia si era pronunciata escludendo che l'esistenza di un'esclusiva siffatta tra finanziatore e fornitore potesse costituire "un presupposto necessario per l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni del fornitore" (sent. 23 aprile 2009, C-509/07).

Con riferimento alla presente vertenza, pur se all'epoca dei fatti la Direttiva 2008/48/CE non era ancora stata attuata nell'ordinamento nazionale, né era scaduto (in quanto fissato al 12 maggio 2010) il termine per il suo recepimento, ciò non osta a riconoscere la rilevanza alle sue disposizioni. Come noto, secondo un orientamento ormai consolidato, e seguito anche da questo Collegio, le disposizioni delle direttive non ancora attuate possono essere invocate all'interno degli Stati membri, anche nelle controversie tra privati, qualora abbiano un contenuto sufficientemente dettagliato, preciso ed incondizionato. Inoltre, alla stregua del generale principio di interpretazione conforme, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, adottando, fra le possibili interpretazioni, quella idonea ad allineare le norme nazionali con quelle del diritto comunitario (cfr. Coll. di Roma dec. n. 1042 del 08 ottobre 2010; Cass., S.U., 17 novembre 2008, n. 27310).

Nel caso in esame, dunque, contrasterebbe con le finalità della direttiva comunitaria, e con il principio di interpretazione conforme sopra indicato, escludere il diritto del ricorrente di opporre all'intermediario l'inadempimento del fornitore, invocando l'assenza di un rapporto di esclusiva tra il primo e il secondo. Al contrario, alla luce del collegamento negoziale esistente tra il contratto di acquisto del bene e il contratto di finanziamento, dei principi di cui sopra, deve ritenersi che il ricorrente, allegando l'inadempimento del fornitore e l'avvenuto recesso dal contratto con esso stipulato, abbia diritto di risolvere il contratto di finanziamento collegato. Ciò in quanto, a fronte della risoluzione del contratto di acquisto del bene, viene meno lo stesso scopo del contratto di finanziamento, per quell'acquisto stipulato.

In tal senso si è peraltro pronunciato lo stesso ABF in una recente pronuncia (Coll. Napoli, dec. 11 ottobre 2010, n. 1054), laddove ha affermato che "*il collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di acquisto del bene*



prescinde dall'esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e venditore" e che, "sul solo presupposto di tale collegamento negoziale, il beneficiario del finanziamento ha diritto di risolvere il contratto con il finanziatore, allegando l'inadempimento del fornitore" (v. anche Trib. Bergamo, 4 ottobre 2007).

Quanto alla domanda relativa alla cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente dalla centrale rischi, dai rilievi sopra svolti discende logicamente che tale segnalazione è stata illegittimamente compiuta dall'intermediario, posto che le rate di cui questi contesta il mancato pagamento si riferiscono ad un contratto (di finanziamento) ormai risolto, e dunque non più vincolante tra le parti.

Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la suddetta illegittima segnalazione, il Collegio, alla luce delle considerazioni di cui sopra, e stante la complessità delle questioni di fatto e di diritto implicate nella vertenza *de qua*, ritiene la stessa meritevole di accoglimento, seppur solo parzialmente. In particolare, facendo riferimento ai parametri generalmente invocati dalla giurisprudenza per quantificare il danno non patrimoniale, in casi analoghi (quali l'ammontare del debito erroneamente segnalato, la durata dell'indebita segnalazione, la posizione personale del danneggiato, le modalità di scoperta della segnalazione), il Collegio ritiene equo liquidare tale danno in € 1000, riducendo alla metà l'importo domandato dal ricorrente.

I rilievi sopra svolti, e la condanna dell'intermediario, non escludono, peraltro, che questi, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per effetto dell'inadempimento del fornitore, possa in seguito rivalersi su quest'ultimo dei danni che sia conseguentemente tenuto a risarcire in favore del ricorrente, agendo in via di regresso nei confronti del suddetto fornitore.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e conseguentemente:

- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento tra il ricorrente e l'intermediario;
- ordina all'intermediario l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dai sistemi di informazioni creditizie;
- ordina all'intermediario di risarcire al ricorrente i danni non patrimoniali lamentati, quantificandoli in € 1.000.



P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE